Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 116° — Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 12 novembre 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1975, n. 533.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto « Alcide Cervi », in Reggio Emilia.

N. 533. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'istituto « Alcide Cervi », in Reggio Emilia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 13, *foglio n.* 47

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1975, n. 534.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Gio Antonio e Lidia Sechi », in Tempio Pausania.

N. 534. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Gio Antonio e Lidia Sechi », in Tempio Pausania (Sassari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 13, *foglio n.* 51

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1975, n. 535.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 535. Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato consistente nella somma di lire 3.000.000 disposto dal sig. Ennio Brandini in favore della fondazione stessa, collegio di Parma, con testamento olografo 29 dicembre 1971, pubblicato a rogito del notaio dott. Giovanni Bergonza in data 31 ottobre 1972, n. 50401 di repertorio, n. 1226 di raccolta, registrato a Parma il 20 novembre 1972 con il n. 4314, vol. 425.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1975
Atti di Governo, registro n. 13, *foglio n.* 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1975.

Approvazione del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Livorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 7 maggio 1899, n. 2795, registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1899, D.A. registro n. 207, foglio n. 259, col quale venne approvato l'elenco delle acque pubbliche scorrenti in territorio della provincia di Livorno;

Visti il regio decreto 9 aprile 1905, n. 3113, registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1905, D.A. registro n. 26, foglio n. 255; il regio decreto 7 gennaio 1929, n. 13776, modificato con regio decreto 13 marzo 1930, n. 12103, registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1930, registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 337, con i quali furono approvati rispettivamente il primo e il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella suddetta provincia;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1955, n. 9375, registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1955, registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 77; il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1956, n. 1255, registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1956, registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 149; il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 2897, registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1959, registro n. 37 Lavori pubblici, foglio n. 354, con i quali furono approvati rispettivamente il terzo, il quarto ed il quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella suddetta provincia;

Visto lo schema di sesto elenco suppletivo della medesima provincia di Livorno la cui pubblicazione è stata disposta con decreto ministeriale 28 marzo 1972, n. 1659, schema nel quale sono state incluse le acque scorrenti nella nuova inalveazione del fiume Cornia a Mare;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non sono state prodotte opposizioni;

Considerato che le acque della nuova inalveazione del fiume Cornia a Mare, le cui opere sono classificate in 2ª categoria, presentano i requisiti di acque pubbliche richiesti dall'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

Sentita la regione Toscana come da delibera in data 11 maggio 1973, n. 152, del consiglio regionale;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 796 nell'adunanza del 12 dicembre 1974;

Visti l'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e gli articoli 1 e 2 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato il sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Livorno, giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente che è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1975

LEONE

BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1975
Registro n. 13 *Lavori pubblici, foglio n.* 16

SESTO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
315	Nuova inalveazione fiume Cornia a Mare	Mare Tirreno	Piombino	Dalla sua nuova inalveazione (a valle Ponte di Ferro) fino allo sbocco in mare, in località Torre del Sale	

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
BUCALOSSI

(9372)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1975.

Inclusione degli insegnanti di disegno e storia dell'arte, di economia domestica nell'indirizzo generale - economia domestica; economia domestica e tecnica organizzativa nei due indirizzi specializzati nelle graduatorie nazionali previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 468, per l'immissione nei ruoli degli istituti tecnici femminili.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 468, concernente la immissione di insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole di istruzione secondaria di 2° grado;

Visti i decreti ministeriali 15 aprile 1969 e 27 giugno 1969 con i quali sono state fissate le modalità per l'immissione degli aventi titolo nei ruoli relativi alle materie per le quali sono previste dall'ordinamento vigente le corrispondenti classi di concorso a cattedre di ruolo ordinario, nonchè alle cattedre istituite dall'art. 3 della legge 2 aprile 1968, n. 468, ed ai posti di insegnante tecnico-pratico;

Considerato che con i predetti decreti non sono state previste immissioni in ruolo per le cattedre degli istituti tecnici femminili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1971, n. 604, che ha determinato le classi di esame di abilitazione e le classi di esame di concorso a cattedre valide per l'insegnamento negli istituti tecnici femminili;

Considerato che il Consiglio di Stato, nell'adunanza della prima sezione in data 10 novembre 1972, ha espresso parere secondo cui a seguito dell'emanazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1971, n. 604, le norme della legge 2 aprile 1968, n. 468, devono trovare applicazione anche per l'immissione degli aventi titolo nei ruoli degli istituti tecnici femminili;

Vista la decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione VI - n. 528, pronunziata il 15 maggio 1973 e pubblicata all'udienza del 23 novembre 1973, che ha annullato i provvedimenti ministeriali di rigetto delle domande presentate da alcuni docenti per l'immissione nel ruolo delle insegnanti di economia domestica e di economia domestica e tecnica organizzativa degli istituti tecnici femminili ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 468;

Ritenuta l'opportunità di dare esecuzione estensiva alla predetta decisione giurisdizionale e di stabilire un nuovo termine di presentazione delle domande per la immissione nei ruoli degli istituti tecnici femminili, allo scopo di consentire l'inclusione nelle relative graduatorie anche coloro che, aderendo alla clausola limitativa di cui all'art. 10, secondo comma, lettera *c*), del decreto ministeriale 15 aprile 1969, non la chiesero nei termini fissati da tale decreto;

Considerato che l'interesse a concorrere sussiste solo per le cattedre di disegno e storia dell'arte, di economia domestica nell'indirizzo generale e di economia domestica e tecnica organizzativa negli indirizzi specializzati, poichè, a differenza dei titoli elencati per le altre materie nella seconda e nella terza colonna della tabella di corrispondenza annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1971, n. 604, i titoli di cui alle classi di abilitazione LI e LII (cinquantunesima e cinquantaduesima) ed alle classi di concorso MIII e MIV danno accesso soltanto all'insegnamento negli istituti tecnici femminili;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'immissione nei ruoli degli istituti tecnici femminili è compilata un'unica graduatoria nazionale per ciascuna delle seguenti materie e gruppi di materie costituenti cattedre di ruolo ordinario:

A) Disegno e storia dell'arte.

B) Economia domestica nell'indirizzo generale - Economia domestica; economia domestica e tecnica organizzativa nei due indirizzi specializzati.

Le graduatorie avranno validità per gli effetti di cui all'art. 6, terzo comma, ed all'art. 7, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 468, dopo l'esaurimento delle graduatorie compilate per le classi di concorso MIII e MIV ai sensi degli articoli 11 e 16 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Art. 2.

Possono chiedere l'immissione in ruolo per le cattedre di cui al precedente articolo, purchè in possesso di titolo di abilitazione valido secondo la tabella di corrispondenza annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1971, n. 604 e conseguito in sessioni indette non oltre il 15 agosto 1968:

1) gli insegnanti di ruolo, gli insegnanti non di ruolo e i presidi di scuola media che abbiano prestato servizio con qualifica non inferiore a « valente » in almeno due degli anni scolastici dal 1961-62 al 1967-68 incluso, in Italia o all'estero, negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria;

2) gli insegnanti elementari laureati che, appartenendo al ruolo della scuola elementare statale alla data di entrata in vigore della legge 2 aprile 1968, n. 468, abbiano superato il periodo di prova e nell'ultimo biennio di insegnamento abbiano riportato qualifica non inferiore a « distinto ».

Per gli insegnanti ex combattenti e assimilati e perseguitati politici e razziali il periodo di servizio è ridotto ad un anno.

Art. 3.

Gli aspiranti all'immissione in ruolo devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, oltre al servizio e al titolo di abilitazione indicati nel precedente articolo, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) godimento dei diritti politici;

4) idoneità fisica all'insegnamento che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che avranno titolo all'immissione in ruolo.

Non possono aspirare al beneficio previsto dal presente decreto coloro che si trovino in una delle condizioni ostative indicate nell'art. 9, terzo comma, del decreto ministeriale 15 aprile 1969.

Le domande degli aspiranti che non risultino in possesso dei requisiti prescritti dal presente e dal precedente articolo verranno respinte, quando ne siano emerse le ragioni, con comunicazione motivata.

Art. 4.

Le domande di immissione in ruolo, redatte in carta da bollo da L. 700 e indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale assunzione in ruolo di idonei e abilitati, devono pervenire al Ministero stesso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro lo stesso termine deve pervenire la necessaria documentazione.

La tempestività è attestata dal timbro di arrivo al Ministero. Si considerano, peraltro, prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Art. 5.

Per quanto concerne le modalità di redazione e documentazione delle domande, la formazione e approvazione delle graduatorie e la documentazione dei requisiti di ammissione all'impiego valgono le norme dei titoli III e IV del decreto ministeriale 15 aprile 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 dell'8 maggio 1969, e degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 27 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 18 luglio 1969; tali norme ed i relativi allegati si intendono riportati integralmente nel presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1975

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1975
Registro n. 77 *Istruzione, foglio n.* 54

(9152)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Albettone.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Vicenza per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'8 maggio 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Colle di Lovertino e colline adiacenti nel comune di Albettone;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Albettone (Vicenza);

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte di alcuni interessati (capolista Pasqualini Francesco portavoce a sua volta di altri 209 cittadini del comune di Albettone), da parte della ditta Olinto Reverenna e della S.p.a. Cementeria di Monselice; opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta, formata da quattro colline, ha notevole interesse pubblico, perchè costituisce un anello di congiunzione tra il complesso dei Colli Euganei e quello dei Berici, ha carattere unitario, è perfettamente inserita nella pianura vicentina, con andamento dolcemente ondulato e segnato da alcune lievi depressioni e presenta le seguenti caratteristiche: 1) a nord il colle di San Giorgio offre un esteso bosco di essenze cedue (carpine bianco, reverelle) mentre la sua sommità è stata oggetto di un recente massiccio intervento da parte del Corpo forestale che, con ingenti spese, ha rimboschito una zona « vegra » con essenze sempre verdi (*pinus pinea, pinus nigra, deodora, cedri, cupressus, piramidalis*); 2) verso la località Ca' Rampezzana, sul promontorio del monte Barziza, ma specialmente sull'aprico colle del monte Santo di Lovertino, si nota un'isola mediterranea costituita da flora spontanea rappresentata nelle parti esposte a mezzogiorno e a levante da ginestra dell'Etna, menta peperita, laurus nobilis, iris germanica; 3) nella valle di Ca' Rampezzana vi è un habitat palustre assai raro e vario per la presenza di « *phragmites communis dryopluteum* ». Anche la fauna è ampiamente rappresentata da uccelli acquatici e da palmipedi; 4) dalla località Lovolo, lungo la fascia collinare, la vite si mostra regina in pettinatissimi e densi filari, sulle chine solatie, producendo vini famosi sin dalla antichità; 5) la circostante campagna è tutta animata dalla fitta presenza dell'uomo, con molte case sparse o in gruppetti e le non rare ville signorili (Ca' Barziza, Ca' Brusà ora Schiavinato, Ca' Hellmann, Villa Antonio, Villa Negri, Villa Valmarana Malaspina); 6) sulla sommità dell'isolato monte Santo di Lovertino, facilmente accessibile fin dalle prime colonizzazioni benedettine presso l'antichissima cella di S. Silvestro di Nonantola, si ammira un panorama di ampio respiro: ad oriente la raccolta famiglia degli Euganei e a ponente la luminosa catena dei Berici fanno da quinta all'amplissima sottostante pianura padana che si apre a mezzogiorno; per tutti gli elencati requisiti la zona in questione costituisce un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale, nonchè un insieme di quadri naturali ricchi di punti belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si gode la vista di numerosi e stupendi panorami;

Decreta:

La zona del colle di Lovertino e colline adiacenti sita nel territorio del comune di Albettone (Vicenza) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

partendo da sud al punto dell'intersezione del confine comunale (e provinciale) con il canale Bisatto, si risale lungo il canale Bisatto (direzione nord-ovest) attraversando il centro di Albettone fino a lambire all'altez-

za di località Roncasso la strada statale n. 247 (Riviera Berica), indi proseguendo verso nord (sempre sull'asse del canale) l'imbocco dello scolo Busa, di qui si prosegue (seguendo inizialmente lo scolo Busa, lungo il confine comunale che separa Albettone da Barbarano richiudendo così la zona vincolata verso nord e attraversando il suo percorso la località Ca' Brusà. La perimetrazione prosegue verso est (seguendo sempre il confine comunale) fino a raggiungere lo scolo che costituisce la delimitazione verso est e del comune di Albettone e della provincia di Vicenza.

Indi si discende verso sud lungo il succitato canale di scolo, seguendo il limite comunale e provinciale e distoglièndosi quindi dal canale (scolo Canaletto) per comprendere la località Brustolà (che è pure compresa nei limiti comunali e provinciali) proseguendo quindi con la delimitazione comunale e provinciale verso sud fino a ricongiungersi col canale Bisatto punto iniziale della descrizione del perimetro.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vicenza.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Albettone provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 23 settembre 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

L'anno 1974, questo giorno di mercoledì 8 maggio, nella sede dell'amministrazione provinciale di Vicenza, convocata per invito in data 30 aprile, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche.

(*Omissis*).

Oggetto n. 1: Questione vincolo Lovertino di Albettone e colline adiacenti.

(*Omissis*).

Richiamato l'art. 1, comma quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si propone ai componenti della commissione l'esame del seguente vincolo nel comune di Albettone, così delimitato:

partendo da sud al punto dell'intersezione del confine comunale (e provinciale) con il canale Bisatto, si risale lungo il canale Bisatto (direzione nord-ovest) attraversando il centro di Albettone fino a lambire all'altezza di località Roncasso la strada statale n. 247 (Riviera Berica), indi proseguendo verso nord (sempre sull'asse del canale) l'imbocco dello scolo Busa, di qui si prosegue (seguendo inizialmente lo scolo Busa, lungo il confine comunale che separa Albettone da Barbarano richiudendo così la zona vincolata verso nord e attraversando il suo percorso la località Cà Brusà. La perimetrazione prosegue verso est (seguendo sempre il confine comunale) fino a raggiungere lo scolo che costituisce la delimitazione verso est e del comune di Albettone e della provincia di Vicenza.

Indi si discende verso sud lungo il succitato canale di scolo, seguendo il limite comunale e provinciale e distogliendosi quindi dal canale (scolo Canaletto) per comprendere la località Brustolà (che è pure compresa nei limiti comunali e provinciali) proseguendo quindi con la delimitazione comunale e provinciale verso sud fino a ricongiungersi col canale Bisatto punto iniziale della descrizione del perimetro.

(*Omissis*).

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente pone ai voti la suddetta proposta di vincolo, che viene approvata per alzata di mano così:

presenti e votanti n. 7;
favorevoli n. 6;
contrari n. 1.

Si precisa che il sindaco di Albettone ha votato a favore.

(*Omissis*).

(9124)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1975.

Conferma dell'autorizzazione all'esercizio di un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere nel porto di Ravenna alla « Setramar S.p.a. », in Ravenna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1971, con il quale la S.p.a. International docks, con sede in Ravenna, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare nel porto di Ravenna un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 4 dicembre 1974, con la quale la predetta società, avendo deliberato di mutare la propria denominazione sociale in Setramar S.p.a., chiede che l'autorizzazione di cui sopra le sia confermata alla nuova denominazione sociale;

Visti i documenti prodotti a corredo dell'istanza;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa alla S.p.a. International docks con decreto ministeriale 13 dicembre 1971, per l'esercizio nel porto di Ravenna di un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere è confermata, a seguito del mutamento della denominazione sociale, alla Setramar S.p.a., con sede in Ravenna.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1975

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
CRISTOFORI

p. *Il Ministro per le finanze*
GALLI

(9408)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1975.

Determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1974 dagli istituti ed imprese che esercitano l'assicurazione e la riassicurazione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 123 del citato testo unico in base al quale occorre procedere alla determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati dagli istituti e dalle imprese di assicurazione ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi;

Decreta:

L'aliquota per gli oneri di gestione, relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1974 dagli istituti e dalle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita e contro i danni nonché dalle imprese di riassicurazione è stabilito nella misura:

del 23 per cento per i premi di assicurazione sulla vita e capitalizzazione;

del 22 per cento per i premi di assicurazione contro i danni;

del 15 per cento per i premi incassati dalle imprese che esercitano la sola riassicurazione.

Roma, addì 30 ottobre 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9631)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1975.

Modificazioni al decreto ministeriale 3 settembre 1975, per l'adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazione salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra nel caso di variazioni del costo della vita;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 14 marzo 1963, 4 luglio 1963, 9 ottobre 1963, 12 dicembre 1963, 16 marzo 1964, 4 giugno 1964, 28 settembre 1964, 4 dicembre 1964, 4 marzo 1965, 4 giugno 1965, 23 settembre 1965, 10 dicembre 1965, 30 marzo 1966, 22 giugno 1966, 22 marzo 1967, 8 maggio 1967, 16 settembre 1967, 1° dicembre 1967, 3 maggio 1968, 30 agosto 1968, 5 marzo 1969, 4 giugno 1969, 20 ottobre 1969, 3 gennaio 1970, 7 aprile 1970, 20 maggio 1970, 3 settembre 1970, 25 gennaio 1971, 22 marzo 1971, 28 giugno 1971, 10 settembre 1971, 28 febbraio 1972, 10 aprile 1972, 12 giugno 1972, 29 settembre 1972, 15 dicembre 1972, 15 maggio 1973, 23 giugno 1973, 9 ottobre 1973, 29 dicembre 1973, 2 maggio 1974, 28 giugno 1974, 26 novembre 1974, 12 dicembre 1974, 12 aprile 1975, 18 giugno 1975, 3 settembre 1975, con i quali si è provveduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Constatato che il decreto ministeriale 3 settembre 1975 contiene errori di calcolo sulla determinazione degli aumenti dell'indennità di contingenza;

Decreta:

Art. 1.

A modifica del decreto ministeriale 3 settembre 1975, con decorrenza 1° agosto 1975, gli aumenti giornalieri da apportare ai minimi di retribuzione, spettante, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo dagli immobili adibiti ad uso abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nella misura fissata dai contratti integrativi provinciali, sono i seguenti:

1ª *Zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

Portieri	L. 106,68
Addetti alla pulizia	» 100,10

2ª *Zona* (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania, escluso Napoli, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia, escluso Palermo, Sardegna):

Portieri	L. 91,70
Addetti alla pulizia	» 86,10

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1975

Il Ministro: TOROS

(9632)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Nespolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1975, il comune di Nespolo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.773.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4475/M)

Autorizzazione al comune di Calvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1975, il comune di Calvi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.937.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4479/M)

Autorizzazione al comune di Letino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1975, il comune di Letino (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.411.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4480/M)

Autorizzazione al comune di San Filippo del Mela ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1975, il comune di San Filippo del Mela (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4476/M)

Autorizzazione al comune di Tizzano Val Parma ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1975, il comune di Tizzano Val Parma (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4485/M)

Autorizzazione al comune di Martignana di Po ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1975, il comune di Martignana di Po (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4494/M)

Autorizzazione al comune di Torretta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1975, il comune di Torretta (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.176.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4478/M)

Autorizzazione al comune di Roccagorga ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1975, il comune di Roccagorga (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.436.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4481/M)

Autorizzazione al comune di Collelongo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1975, il comune di Collelongo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.824.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4482/M)

Autorizzazione al comune di Castel di Sangro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1975, il comune di Castel di Sangro (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4483/M)

Autorizzazione al comune di Gualtieri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1975, il comune di Gualtieri (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.244.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4484/M)

Autorizzazione al comune di Sissa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1975, il comune di Sissa (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.281.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4486/M)

Autorizzazione al comune di Pontelongo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1975, il comune di Pontelongo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.567.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4487/M)

Autorizzazione al comune di Mezzani ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1975, il comune di Mezzani (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.218.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4488/M)

Autorizzazione al comune di Conselve ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1975, il comune di Conselve (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4489/M)

Autorizzazione al comune di Guiglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1975, il comune di Guiglia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.785.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4490/M)

Autorizzazione al comune di Monte Colombo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1975, il comune di Monte Colombo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.318.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4491/M)

Autorizzazione al comune di Bertinoro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1975, il comune di Bertinoro (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 23.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4492/M)

Autorizzazione al comune di Lagosanto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1975, il comune di Lagosanto (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.335.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4493/M)

Autorizzazione al comune di Annicco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1975, il comune di Annicco (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.476.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4496/M)

Autorizzazione al comune di Minerbio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1975, il comune di Minerbio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.193.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4497/M)

Autorizzazione al comune di Torricella del Pizzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1975, il comune di Torricella del Pizzo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4495/M)

Autorizzazione al comune di Arborea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1975, il comune di Arborea (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.982.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4477/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano è vacante la seconda cattedra di diritto costituzionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9539)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 76, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 22 maggio 1969 dalla sig.ra Gabrscek Iva in Bregant in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9217)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 42, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 10 maggio 1969 dalla sig.ra Gabrijelcic Pavla n. Zavrtanik in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9218)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 50, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 18 aprile 1969 dalla sig.ra Hrovatin Leopolda n. Gruden in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9219)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 13, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 20 maggio 1969 dal sig. Cerne Augustin in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9220)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 9, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 3 giugno 1969 dalla sig.ra Cetina Maria nata Klemen in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9221)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 44, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 4 giugno 1969 dalla sig.ra Sajn Vera in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9222)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 211

Corso dei cambi del 7 novembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	674,60	674,60	674,40	674,60	674,50	674,60	674,50	674,60	674,60	674,60
Dollaro canadese	663,70	663,70	664 —	663,70	663,74	663,65	663,75	663,70	663,70	663,70
Franco svizzero	256,26	256,26	256,60	256,26	256,31	256,25	256,30	256,26	256,26	256,26
Corona danese .	112,72	112,72	112,70	112,72	112,70	112,70	112,85	112,72	112,72	112,70
Corona norvegese .	123,06	123,06	123,10	123,06	122,98	123,05	123,03	123,06	123,06	123 —
Corona svedese	154,87	154,87	154,90	154,87	154,79	154,85	154,82	154,87	154,87	155,85
Fiorino olandese	256,57	256,57	256,30	256,57	256,42	256,55	256,45	256,57	256,57	256,50
Franco belga	17,4330	17,4330	17,43	17,4330	17,43	17,42	17,4375	17,4330	17,4330	17,40
Franco francese	154,50	154,50	154,35	154,50	154,42	154,50	154,53	154,50	154,50	154,50
Lira sterlina .	1396,65	1396,65	1396,50	1396,65	1395,95	1396,60	1395,75	1396,65	1396,65	1396,65
Marco germanico .	263,27	263,27	263,50	263,27	263,27	263,25	263,39	263,27	263,27	263,25
Scellino austriaco .	37,16	37,16	37,20	37,16	37,16	37,15	37,1925	37,16	37,16	37,15
Escudo portoghese	25,48	25,48	25,50	25,48	25,43	25,48	25,50	25,48	25,48	25,45
Peseta spagnola	11,4240	11,4240	11,4450	11,4240	11,420	11,42	11,4350	11,4240	11,4240	11,40
Yen giapponese	2,2365	2,2365	2,24	2,2365	2,234	2,23	2,237	2,2365	2,2365	2,23

Media dei titoli del 7 novembre 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	96,925
Redimibile 3,50 % 1934 .	100,175
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,40
» 5 % (Ricostruzione)	96,35
» 5 % (Riforma fondiaria) .	93,70
» 5 % (Città di Trieste) .	93 —
» 5 % (Beni esteri) .	92,20
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	83,05
» 5,50 % » » 1968-83	82,525
» 5,50 % » » 1969-84	80,725
» 6 % » » 1970-85	84,10
» 6 % » » 1971-86	85,25
» 6 % » » 1972-87	82,95
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,35
» » » 5,50 % 1976 .	100,75
» » » 5 % 1977 .	99,90
» » » 5,50 % 1977 .	100,50
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977) .	96,85
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	92,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	91,95
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	86,90
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	84 —
» poliennali 7 % (scad. 1° aprile 1978)	96,975
» » 9 % (» 1° aprile 1979)	98,90

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 novembre 1975

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	674,55
Dollaro canadese	663,725
Franco svizzero	256,28
Corona danese	112,785
Corona norvegese	123,045
Corona svedese	154,845
Fiorino olandese	256,51
Franco belga	17,435
Franco francese	154,515
Lira sterlina .	1396,20
Marco germanico .	263,33
Scellino austriaco	37,176
Escudo portoghese	25,49
Peseta spagnola	11,429
Yen giapponese	2,237

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a quarantacinque posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291, recante norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, contenente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto interministeriale n. 10257 del 2 aprile 1971, con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato con effetto dal 1° luglio 1970;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione in ordine al programma di esame per il concorso di ammissione nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975 con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato viene autorizzata a bandire, per l'anno 1975, un concorso, per esami, a quarantacinque posti nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che due decimi dei suddetti posti sono riservati per il conseguimento della qualifica di coadiutore dattilografo, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 1291 del 1962;

Ritenuto che la riserva di un decimo dei posti prevista per la qualifica di coadiutore meccanografo, di cui all'art. 11 della legge n. 1291 del 1962, non può ritenersi più operante in quanto è stato istituito apposito ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi;

Tenuti presenti gli accantonamenti dei posti di cui all'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati;

Tenuto conto, inoltre, degli accantonamenti previsti dallo art. 1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quarantacinque posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

I posti suddetti saranno così ripartiti:

a) trentasei posti di coadiutore in prova per coloro che avranno superato la prova scritta, il colloquio e la prova pratica, di cui al programma allegato al presente bando (allegato 1);

b) nove posti di coadiutore dattilografo in prova per coloro che avranno superato, oltre le prove di cui al precedente punto *a*), un saggio di stenografia.

Un terzo dei posti suddetti è riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, in servizio alla data di entrata in vigore della precitata legge (1° settembre 1962).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei *seguenti requisiti:*

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32 salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 agosto 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati dispensati o destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali e provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 2), i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbia superato il trentaduesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

I concorrenti che aspirano a conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo dovranno, inoltre, dichiarare che intendono concorrere anche ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere, oltre la prova di dattilografia, la prova pratica di stenografia indicata nel programma di esame allegato al presente decreto.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma da apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici sopraindicati dopo scaduto il termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o di una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 6.

L'esame consisterà in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

La prova scritta del concorso avrà luogo il giorno 6 marzo 1976, ore 8, in Roma, presso i locali del palazzo dei congressi, piazza John F. Kennedy - E.U.R.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo in Roma.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicata.

Art. 7.

Al colloquio, nonchè, alla prova pratica, saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Il colloquio e la prova pratica non si intenderanno superati se il candidato non otterrà almeno la votazione di sei decimi nell'uno e nell'altra.

Il punteggio relativo alla prova pratica, nei confronti dei coadiutori dattilografi, sarà dato dalla media aritmetica dei voti conseguiti nella prova di dattilografia ed in quella di stenografia.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma del voto conseguito nella prova scritta, dal voto riportato nel colloquio e dal voto ottenuto nella prova pratica.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e la prova pratica e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

In tale graduatoria saranno compresi, sulla base del punteggio conseguito nelle prove obbligatorie senza, peraltro, il diritto alla riserva prevista per i coadiutori dattilografi anche i candidati che, pur avendo sostenuto con esito negativo la prova di stenografia di cui al punto *b)* dell'art. 1 del presente bando, abbiano superato le prove obbligatorie.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dello art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482).

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministro per il tesoro non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (vedi art. 2 del bando). In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente o graduati) o che siano in servizio continuativo nel Corpo della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 11.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione. Sono fatti salvi i casi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e lo ufficio presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati coadiutori in prova e coadiutori dattilografi in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole, con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di L. 882.000 corrispondente al parametro 120) oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1975

p. *Il Ministro*: ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1975
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 366

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Gli esami di concorso per l'ammissione nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, consistono in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio e sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della predetta carriera esecutiva nonchè l'idoneità all'uso di macchine d'ufficio.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale, inteso ad accertare anche la capacità criticoespressiva del candidato.

La prova pratica consiste in un saggio di dattilografia e nella dimostrazione dell'idoneità ad usare le macchine calcolatrici.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

elementi di storia d'Italia dal 1870 ai giorni nostri;

elementi di geografia dell'Europa e, in particolare, dell'Italia;

nozioni elementari di statistica;

nozioni sulle norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

nozioni sull'ordinamento e le attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato, con particolare riguardo ai suoi organi centrali e regionali;

nozioni sull'ordinamento degli archivi.

La predetta prova scritta può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Per coloro che intendano conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo in prova, la prova pratica consisterà, oltre al saggio di dattilografia e alla dimostrazione dell'idoneità ad usare le macchine calcolatrici, in un saggio di stenografia, come previsto dall'art. 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1291.

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

ALLEGATO 2

Schema di domanda
(in bollo da L. 700)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . ., nato a . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente dal (1) . . . in . . . . (provincia di . . .) via . . . n. . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quarantacinque posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (2).

Fa presente (3) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . .;

3) (indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso) (5);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito in data . . . . presso . . . . . di . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (6) . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data, .

Firma (7)

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni
Il numero di codice di avviamento postale è il seguente:

Eventuale recapito telefonico .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(2) Gli aspiranti che intendono conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo in prova (vedasi articoli 1 e 4 del bando di concorso ed il programma dell'esame di cui all'allegato 1) nella domanda dovranno precisare quanto segue: « Il sottoscritto intende concorrere anche ai posti riservati per il conferimento della qualifica di coadiutore dattilografo e, pertanto, chiede di sostenere anche la prova pratica di stenografia ».

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentaduesimo anno di età.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(6) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e degli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15/1968.

(9471)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il proprio decreto in data 20 febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo stesso anno, al registro n. 1, foglio n. 346, con cui è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Considerato che il direttore di sezione dott.ssa Antonini Giacinta nata Del Guzzo, segretario della predetta commissione esaminatrice ha chiesto di essere sollevata, per motivi personali, dall'incarico;

Ritenuto che occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il direttore di sezione dott. Lucio Granato è nominato segretario della commissione esaminatrice di cui alle premesse, in sostituzione del direttore di sezione dott.ssa Antonini.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 aprile 1975

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1975
Registro n. 3 Turismo, foglio n. 96

(9580)

REGIONE LIGURIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Savona

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA' SICUREZZA SOCIALE

Visto il decreto del medico provinciale di Savona n. 1000 in data 10 febbraio 1972, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Savona alla data del 30 novembre 1971 (condotta ostetrica di Cairo Montenotte);

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 269 del 13 febbraio 1974, con il quale è stato provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso;

Visto il verbale della commissione giudicatrice del concorso, nonchè la graduatoria delle concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Constatata la regolarità di tutti gli atti concorsuali;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 1782 del 30 luglio 1975;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Bovio Angela . . . . . punti 73,812
2. Gatti Maria Teresa . » 69,450
3. Bianco Maria Luisa . » 54,250
4. Mazzola Carla » 46 —

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Savona e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio del medico provinciale di Savona, della prefettura di Savona e del comune interessato.

Genova, addì 7 ottobre 1975

L'assessore: DOSIO

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA' SICUREZZA SOCIALE

Visto il proprio decreto n. 39 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Savona alla data del 30 novembre 1971, bandito con decreto del medico provinciale di Savona n. 1000 in data 10 febbraio 1972;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione della vincitrice dell'unica sede ostetrica (Cairo Montenotte) messa a concorso col predetto bando;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visti gli articoli 5 e 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto l'art. 8 del bando di concorso che tiene conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi di guerra e categorie assimilate, legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la lettera n. 1236 in data 5 febbraio 1975, con la quale il sindaco del comune di Cairo Montenotte comunica la situazione di organico del personale dipendente ed accertato che per il personale della carriera di concetto non risulta coperta la percentuale dei posti riservata ai sensi della predetta legge;

Considerato che la ostetrica Gatti Maria Teresa, risultata seconda in graduatoria, con domanda in data 23 dicembre 1974 chiede l'applicazione dei benefici di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, perchè invalida civile come da attestato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Savona in data 2 gennaio 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;
Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 1782 in data 30 luglio 1975;

Decreta:

L'ostetrica Gatti Maria Teresa è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Cairo Montenotte.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Savona e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio del medico provinciale di Savona, della prefettura di Savona e del comune interessato.

Genova, addì 7 ottobre 1975

L'assessore: Dosio

(9444)

OSPEDALE CIVILE DI SANREMO

Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sanremo (Imperia), via G. Borea, 40.

(9595)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di geriatria;

tre posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti, viale alla Vittoria, 85.

(9596)

OSPEDALE CIVILE DI MONTEBELLUNA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montebelluna (Treviso).

(9587)

OSPEDALE « G. DE LIETO » DI MARATEA

Concorso a due posti di assistente della divisione di chirurgia generale

In esecuzione alla deliberazione consiliare 10 ottobre 1975, n. 217, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maratea (Potenza) - tel. 0973/76203-76213.

(9597)

OSPEDALE « F. PETRUCCIOLI » DI PITIGLIANO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Al concorso possono partecipare gli appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 aprile 1968, n. 482.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 1.000 (da versarsi al Monte dei Paschi di Siena - Pitigliano, tesoreria dell'ente).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pitigliano (Grosseto).

(9588)

OSPEDALE CIVILE DI S. GIOVANNI BIANCO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto capo del servizio autonomo di cardiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente della sezione pediatrica;

un posto di assistente della sezione ostetrica-ginecologica;

un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Giovanni Bianco (Bergamo).

(9592)

OSPEDALE «OPERA PIA CASTIGLIONI» DI FORMIGINE

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi

In esecuzione alla deliberazione consiliare 29 settembre 1975, n. 108, é indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Formigine (Modena), via Giardini, 23.

(9591)

OSPEDALI RIUNITI « V. LEONARDI - E. RIBOLI » DI LAVAGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione dei decreti commissariali 23 luglio 1975, n. 506, 5 settembre 1975, n. 644 e 24 settembre 1975, n. 686, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anatomia ed istologia patologica;

un posto di assistente di medicina generale (malattie endocrine e metaboliche), indetto con deliberazione consiliare 18 febbraio 1974, n. 79, dell'ex ospedale « V. Leonardi » di Chiavari.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lavagna (Genova).

(9589)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI MONCALIERI

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Moncalieri (Torino).

(9590)

OSPEDALE « MADONNA DEL SOCCORSO » DI S. BENEDETTO DEL TRONTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 4 aprile 1975, n. 79 e 30 luglio 1975, n. 188, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto ostetrico-ginecologo;

un posto di aiuto del servizio di cardiologia con unità coronarica;

un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia e fisioterapia;

un posto di assistente oculista;

un posto di assistente di pronto soccorso, accettazione e guardia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

(9625)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia.

In esecuzione della deliberazione consiliare 17 settembre 1975, n. 236, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

(9626)

OSPEDALE CIVILE DI ALA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (segreteria) dell'ente in Ala (Trento), piazza Papa Giovanni XXIII, 13.

(9586)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100752990)